CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore Legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, della L.R. 29 luglio 2011 n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" e. s.m. e i.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale APL/AIE/51 dell'11 luglio 2022 è stato approvato un primo Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore Legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti;
- le candidature pervenute relativamente al suddetto Avviso sono state trasmesse per i consequenziali adempimenti con nota prot. 7356 del 29 settembre 2023 al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari;
- la Conferenza dei Capigruppo, nella seduta del 14 novembre 2023, ha ritenuto di fare proprie le decisioni assunte dal Presidente del Consiglio regionale di demandare al Servizio Affari Istituzionali ed Europei la pubblicazione di un nuovo Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, che la scelta venga effettuata su una più ampia platea di aventi diritto;
- nella medesima seduta la Conferenza ha, altresì, deciso di salvaguardare la posizione dei candidati che avevano risposto al precedente Avviso dando ai medesimi, eventualmente, la possibilità di aggiornare la dichiarazione e il curriculum già presentati.

Art. 1 (Finalità)

- 1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale a Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti, in liquidazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, della L.R. 29 luglio 2011 n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e dell'art. 5, comma 1bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" e. s.m. e i.
- 2. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito. Con il presente Avviso non si pone in essere nessuna procedura concorsuale o selettiva e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.

Art. 2 (Durata)

1. Nelle more della definizione della procedura di liquidazione, il Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara - Chieti dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis, della L.R. 23/2011.

Art. 3 (Funzioni)

- 1. Ai sensi dello Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti il Revisore legale:
 - esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'ente;
 - accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - esamina il piano economico e finanziario di esercizio;
 - controlla il bilancio di esercizio redigendo apposita relazione ed effettua verifica di cassa;
 - riferisce sull'azione di controllo al Consiglio regionale, con relazione scritta, almeno una volta l'anno.

Art. 4 (Requisiti)

- 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis della L.R. 4/2009 la nomina del Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti è riservata:
 - a) ai Revisori legali iscritti alla "Fascia 3" dell'Elenco dei revisori dei Conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n.23 "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

oppure

- b) ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".
- 2. La nomina a Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti, ai sensi dell'art. 5 comma 3, della L.R. 4/2009, è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.

Art. 5

(Disciplina relativa alle domande già presentate ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale ALP/AIE n. 51/2022)

1. In conformità a quanto disposto dal Presidente del Consiglio nella seduta della Conferenza dei Capigruppo del 14/11/2023, sono fatte salve le candidature presentate in risposta all'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale APL/AIE n. 51 dell'11 luglio 2022.

- 2. Il Servizio provvederà ad inviare una specifica nota al fine di informare i soggetti che hanno presentato la propria candidatura in risposta all'Avviso di cui al comma 1 della validità della candidatura già presentata e della possibilità di aggiornare, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, la dichiarazione sostitutiva allegato B) e il proprio curriculum vitae aggiornato;
- 3. Le candidature di cui al comma 1 conserveranno la loro validità anche in caso di mancata trasmissione della documentazione sopra citata.

Art. 6 (Cause di esclusione)

- 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" non possono essere nominati al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti:
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Il soggetto nominato alla carica di Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni;
- 3. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i Sindaci e i Presidenti di Provincia che la Corte dei conti ha

riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire per un periodo di dieci anni dal pronunciamento della Corte dei Conti nessuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

- 4. Non può essere nominato colui che è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, o che ha riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione.
- 5. Non può ricoprire la carica di Revisore legale colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Art. 7 (Condizioni di incompatibilità)

- 1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
- 2. Il Revisore Legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti. o dei competenti uffici del Consiglio regionale.

Art. 8 (Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

- 1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
- 2. Ai sensi dell'art. 53, del Dlgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 9 (Trattamento economico)

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 19 ter, della L.R. 23/2011, al Revisore legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara Chieti compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio da disposizioni di legge.
- 2. E', altresì, riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara Chieti.

Art. 10 (Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

- 1. La candidatura per la nomina a Revisore legale Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Pescara Chieti , redatta utilizzando e compilando esclusivamente il modello di domanda allegato A) reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano", deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT.
- 2. Se il termine, di cui al comma precedente, coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
- 3. La domanda, **unitamente al curriculum vitae** redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link; (https://europass.cedefop.europa.eu/it) deve essere inviata al Consiglio regionale dell'Abruzzo Servizio Affari istituzionali ed Europei, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it¹

-l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;

-ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;

le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

⁻la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

- Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "Domanda per la nomina a revisore legale del C.S.I. di Pescara e Chieti".
- 4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domande, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". Per l'effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 5 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
- 5. La domanda e la documentazione allegato verranno registrate all'interno del sistema di protocollo del consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata.
- 6. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec.
- 7. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
- 8. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11 (Istruttoria delle candidature)

- 1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, riscontrata la tempestività e la completezza formale delle stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della L. 241/1990, trasmette al Consiglio regionale ai fini della nomina le candidature, i curriculum vitae e le eventuali autorizzazioni della amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara Chieti.
- 2. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità difformi da quelle indicate nell'art. 10.

Art. 12 (Responsabile del procedimento)

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, contattabile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 13 (Privacy)

- 1. Il Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
- 2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
- 3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso, ex art. 6, comma 1, GDPR, per le finalità istituzionali connesse alle attività di competenza del Consiglio per le quali sono comunicati.
- 4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR e all'art. 4 Codice Privacy ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
- 5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
- 6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, comma 1, GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al comma 2 ad Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
- 7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
- 8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti da leggi/regolamenti.
- 9. I dati personali raccolti con il consenso e per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
- 10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
- 11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato, ai fini previsti dal GDPR, dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 67100 L'Aquila PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani e-mail: rpd@crabruzzo.it PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it
- 12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al comma 2.

13.	L'elenco aggiornato dei Responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
	8